DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE (LEGGE COMUNITARIA PER IL 1991)

Art. 18

Credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE

Ai fini della presente sezione, si definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attivita' commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione, purche' stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore, i contratti di somministrazione di cui agli articoli 1559 e seguenti del codice civile. Le disposizioni della presente sezione non si applicano comunque alle concessioni di credito al consumo di importi rispettivamente inferiore e superiore ai limiti indicati con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della dinamica di quelli stabiliti dal Consiglio delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 87/102/CEE. In sede di prima applicazione, i predetti limiti sono fissati rispettivamente in lire trecentomila e in lire sessanta milioni. Le disposizioni della presente sezione non si applicano inoltre, indipendentemente dall'importo:

a) alle concessioni di credito sono rimborsabili in unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purche' previsti contrattualmente nel loro ammontare;

b) alle concessioni di credito che sono prive direttamente o indirettamente di corrispettivo di interessi o di altri oneri a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;

c) alle concessioni di credito che sono destinate all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta', ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un immo- bile edificato o da edificare;

d) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto

compatibili, anche ai soggetti che svolgono attivita' di mediazione finalizzata alla concessione del credito da parte del finanziatore. In partcolare, nei casi in cui per l'ottenimento del credito sia necessario l'intervento del terzo soggetto, il costo di tale intervento deve essere incluso nel tasso annuo effettivo globale, di cui all'articolo 19.

Versione in vigore dal 6 marzo 1992, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)
Estremi	Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Titolo	II — Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo	II — Credito e risparmio
Sezione	I — Credito al consumo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-adempimento-di-obblighi-derivanti-dall-1992/art-18-credito-al-consumo-recepimento-delle-direttive-del-consiglio-87-102/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it